

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DECRETO 7 dicembre 2016; in G.U. del 14 dicembre 2016, n. 291

Modifica del saggio di interesse legale. (16A08644)

Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2015, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: Padoan